

N. 1601

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CURTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1996

Norme per garantire la gratuità dei mezzi di trasporto
agli studenti pendolari

ONOREVOLI SENATORI. - In moltissime zone del nostro Paese continuano a registrarsi intollerabili carenze e assenze delle istituzioni scolastiche, in particolare medie e superiori. In tale contesto il riconoscimento del conclamato diritto allo studio subisce alterazioni e condizionamenti che inducono a obbligate rinunce le quali tradiscono le naturali inclinazioni, provocando devianze di ogni genere e, soprattutto, suscitando la necessità di ricorrere a forme di pendolarismo estenuanti e defatiganti sul piano psicofisico. Il disegno di legge in oggetto è finalizzato ad affrontare il problema del pendolarismo studentesco prevedendo l'assoluta gratuità delle percorrenze delle linee ferroviarie e automobilistiche per quegli studenti che sono costretti a frequentare scuo-

le e istituti situati ad oltre dieci chilometri di distanza, o non compresi nel comune di residenza.

La finalità della proposta in oggetto è quella di invocare e sollecitare un legittimo e doveroso incentivo statale allo studio, incoraggiando in tal modo gli studenti che si sottopongono ad onerosi sacrifici pur di portare a compimento il corso di studi prescelto.

Il sacrosanto diritto allo studio e quello di scegliere il tipo di istruzione più consono e vicino alle proprie inclinazioni deve essere opportunamente salvaguardato: in tale ottica il disegno di legge in oggetto si propone di fornire un contributo determinante, concreto e puntuale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli studenti che debbano frequentare corsi di studio pubblici o privati presso sedi scolastiche o universitarie distanti oltre dieci chilometri dalla propria residenza, e, comunque, quando le sedi anzidette si trovino in un comune diverso, hanno diritto a fruire gratuitamente dei mezzi di trasporto pubblici o privati limitatamente al tratto compreso fra la residenza e la sede dell'istituto e viceversa, e ai giorni di lezione o di prove di esame.

Art. 2.

1. Il diritto al percorso gratuito è limitato ai mezzi di trasporto disponibili e, comunque, al più rapido o a quello che abbia lo stanziamento o la fermata più prossimi alla sede scolastica o universitaria.

Art. 3.

1. Lo studente ha l'obbligo di esibire al personale viaggiante un tesserino di libero percorso rilasciato e firmato dal preside o dal rettore dell'istituto da lui frequentato, non oltre dieci giorni dopo l'avvenuta iscrizione ai corsi.

2. Il tesserino di cui al comma 1 deve recare, oltre le generalità complete dello studente, la sua fotografia autenticata e l'indicazione della residenza sulla base dell'apposito certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza e presentato all'atto dell'iscrizione.

